

Ordinanza municipale concernente la detenzione di cani

(del 18 aprile 2011)

Il Municipio di Cevio, richiamati,

- La Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- gli articoli 107, 192 della Legge organica comunale e 23, 24 del relativo Regolamento;
- l'articolo 78 del Regolamento organico comunale;

ordina:

- Campo di applicazione** **Art. 1** La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.
- Responsabilità** **Art. 2** ¹ Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- ² Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
- ³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere fatta anche al detentore.
- Identificazione** **Art. 3** ¹ I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per relativa identificazione ai sensi di Legge.
- ² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.
- Corsi** **Art. 4** ¹ Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali, sia cantonali.
- ² Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.
- Autorizzazione** **Art. 5** ¹ La detenzione di cani di razza sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- ² La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- ³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴ Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

**Struttura di
detenzione**

Art. 6 Il municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

**Cani pericolosi
Definizione e obblighi**

Art. 7 ¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quello che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il municipio precede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Fuga

Art. 8 ¹ Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

² La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di Polizia cantonali e comunali.

Disposizioni generali

Art. 9 ¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

² Il municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³ I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴ Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

- Aree di svago e di sfogo** **Art. 10** ¹ Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
- ² I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.
- Norme igienico-sanitarie** **Art. 11** ¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
- ² Laddove disponibili, si potrà fa uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
- ³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venire depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori pubblici di raccolta dei rifiuti oppure smaltiti direttamente presso l'abitazione privata.
- ⁴ Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.
- Quiete pubblica** **Art. 12** I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni in materia del Regolamento organico comunale e dell'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.
- Cani incustoditi** **Art. 13** ¹ I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata. In questi casi, il Comune non si assume alcuna responsabilità in relazione alla forzata e temporanea custodia del cane.
- ² In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura di contravvenzione.
- Morte dell'animale** **Art. 14** ¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al centro di raccolta regionale oppure ad un centro di cremazione autorizzato.

² La morte dell'animale, deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro dieci giorni dall'evento.

Sanzioni

Art. 15 ¹ Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF. 20'000.- (ventimila).

² Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta immediata degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

³ L'importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta immediata degli escrementi è di CHF. 250.- (duecentocinquanta).

⁴ Riservata l'applicazione del cpv. 1, la procedura di contravvenzione è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Disposizioni finali

Art. 16 Per quanto non contemplato nella presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali applicabili in materia.

Disposizioni abrogative

Art. 17 È abrogata l'ordinanza municipale concernente la detenzione di cani del 13 luglio 2007.

Entrata in vigore

Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore non appena cresciuta in giudicato.

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco
Pierluigi Martini

il segretario
Fausto Rotanzi

Ordinanza approvata con risoluzione municipale n. 245 del 18 aprile 2011.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 21 aprile 2011 al 5 maggio 2011.